

ALIQUOTE IMU ANNO 2024
Estratto da Delibera di Consiglio Comunale n.60 del 21.12.2023

I M U 2024	DESCRIZIONE DEI CESPITI E DELLE DETRAZIONI	ALIQUOTE in millesimi
1.	Aliquota ordinaria per aree fabbricabili e unità immobiliari <u>diverse da quelle di seguito elencate.</u>	10,6 ‰
2.	Unità immobiliari adibite ad abitazione principale e classificate nelle categorie catastali A1 – A/8 e A/9 e loro pertinenze C/2 – C/6 e C/7 (una sola per categoria) - <u>con applicazione di detrazione</u> **	6,0 ‰
3.	Unità immobiliari date in comodato uso gratuito ai parenti in linea diretta di primo grado (genitori/figli), utilizzate come abitazione principale (con residenza anagrafica) e loro pertinenze C/2 - C/6 e C/7 (una sola per categoria) <u>senza applicazione di detrazione</u>	5,7 ‰
4.	Unità immobiliari abitative locate dai proprietari ad un canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n.431, (contratti agevolati) - Si specifica che l'aliquota agevolata del 6,7 ‰ è applicabile solo ed esclusivamente alle unità abitative e alle pertinenze C/2 - C/6 e C/7 comprese nel contratto di locazione	6,7 ‰
5.	Unità classificate alla Categoria Catastale D (esclusa categoria D 10) * aliquota del 7,6 ‰ versata allo Stato con cod. tributo 3925 + aliquota del 2,5 ‰ versata al Comune di Grezzana con cod. tributo 3930	10,1 ‰ *
6.	Unità immobiliari della Categoria Catastale A2 – A3 – A4 – A5 date in comodato uso gratuito registrato alle Parrocchie per l'accoglienza di persone indigenti e in difficoltà economica <u>senza applicazione di detrazione</u>	5,0 ‰
7.	Unità immobiliari delle Categorie Catastali C 1 – C 3	10,1 ‰
8.	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n.557/1993, convertito, con modificaz., dalla legge n.133/1994 Immobili categoria catastale D10 o con annotazione di ruralità negli atti catastali	1,0 ‰
9.	Fabbricati merce (costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita) Esenti dal 01.01.2022 ai sensi del comma 751 l'art. 1 della Legge 160/2019	0,0 ‰
** Detrazione base per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo pari ad € 200,00. L'eventuale esubero di detrazione può essere detratto unicamente dalle pertinenze. NON può essere pertanto fruito sull'imposta dovuta per altri fabbricati.		

ATTENZIONE Con la sentenza n. 37346/2022 della Corte Suprema di Cassazione è stato chiarito che **non sussiste il comodato gratuito al parente in linea diretta di primo grado (genitori/figli) in caso di comproprietà dell'immobile** e pertanto il comproprietario non residente è tenuto al pagamento dell'IMU senza riduzione di imponibile e con applicazione dell'aliquota ordinaria.

N.B. dal 2020 è assimilata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata

N.B. per usufruire delle aliquote agevolate deve sempre essere presentata apposita dichiarazione.